

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 122)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 settembre 1963
(V. Stampato n. 378)

presentato dal Ministro delle Finanze

(MARTINELLI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 settembre 1963

Modificazioni in materia di imposta di registro sui trasferimenti immobiliari

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società di beni immobili o di altri diritti immobiliari, stabilita dagli articoli 1 e 81, lettera c), e da quelli che vi fanno richiamo, della tariffa allegata A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella misura seguente:

- a) per i trasferimenti immobiliari di qualsiasi valore lire 7,50 per ogni cento lire;
- b) se il trasferimento avvenga entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale sia pagata l'imposta normale di passaggio: la stessa imposta di cui alla lettera a) ridotta di un quarto, fino a concorren-

za del valore tassato nel precedente trasferimento;

c) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero: lire una per ogni cento lire.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'articolo precedente si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, nonchè agli atti soggetti ad approvazione o a condizione sospensiva, che si perfezioneranno dopo tale data.